

ALL. A

COMUNE DI ANCONA
Servizio Servizi Sociali, Educativi e Sanità

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

A cura di:

Assistenti Sociali Distretto Sociale Unico

Elisabetta Baiocco

Gloria Berti

Emanuela Carletti

Patrizia Marinelli

Stefania Menghini

Anna Prospero

Paola Scocchera

Francesca Serino

Giuseppina Vigilante

Assistente Sociale Responsabile U.O. Anziani

Anna M. Manca

Novembre 2008



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL' "ASSEGNO DI CURA"

PREMESSA

L'assegno di cura rappresenta un sostegno economico a favore delle famiglie che si fanno carico dell'assistenza a persone anziane parzialmente o non autosufficienti per favorire la permanenza a domicilio e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza

Tale intervento rappresenta un'ulteriore prestazione a completamento della rete dei servizi socio-sanitari per l'assistenza a domicilio alle persone non autonome.

L'assegno di cura si propone, inoltre, come strumento per lo sviluppo delle cure domiciliari tendente, ove possibile, a ridurre i flussi verso i ricoveri ospedalieri e residenziali o, per lo meno, di procrastinare il più a lungo possibile l'ingresso dell'anziano in struttura residenziale.

ART. 1 - FINALITA'

Nell'ambito degli interventi domiciliari e di sostegno al lavoro di cura delle famiglie, l'assegno di cura rappresenta una delle opportunità da utilizzare all'interno di un progetto assistenziale.

La finalità dell'intervento di contribuzione è quello di sostenere le famiglie che mantengono nel proprio contesto l'anziano parzialmente o non autosufficiente, evitando o posticipando in tal modo il ricovero dello stesso nei servizi residenziali socio-sanitari.

L'accentuazione delle funzioni di supporto dell'assegno alla domiciliarità, implica non solo che la famiglia accudisca un proprio congiunto, ma principalmente che abbia bisogno di un aiuto per farlo in quanto la situazione familiare da sola non è in grado di far fronte alle necessità.

L'erogazione del contributo viene concesso in base alla valutazione del bisogno.

La condizione di semi e di non autosufficienza dell'anziano è valutata con strumenti di valutazione multidimensionale in relazione alle sfere sociali, relazionali e sanitarie considerate in modo globale

ART. 2 - DEFINIZIONE

L'assegno di cura è un contributo di natura economica, erogato sulla base di un progetto individualizzato di aiuto alla persona parzialmente o non autosufficiente, preventivamente concordato dai familiari con i servizi territoriali.

L'assegno è concesso a chi si fa carico, in via preminente dell'assistenza all'anziano, vincolato alla realizzazione del piano assistenziale individuale elaborato, concordato e sottoscritto con l'Assistente Sociale e/o con l'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) dell'ASUR ZT 7, anche attraverso l'assunzione di personale di assistenza.

ART. 3 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono destinatari dell'intervento:

- il/i familiare/i o i conviventi che mantengono l'anziano non autosufficiente in famiglia e che ad esso garantiscono direttamente o avvalendosi per alcune attività di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni socio-assistenziali
- le famiglie o i soggetti non legati da vincoli di parentela con l'anziano parzialmente e non autosufficiente, che lo accolgono nel proprio ambito, sulla base di un accordo fra l'anziano e la famiglia stessa
- altri soggetti che con l'anziano parzialmente o non autosufficiente, intrattengono consolidati e verificabili rapporti di cura anche se non legati da vincoli parentali, anche nella forma di affido



ART. 4 – PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ASSEGNO DI CURA.

L’assistente sociale di riferimento, effettuata l’istruttoria, invia la richiesta all’UO Anziani che, sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio annuale, autorizza l’attivazione degli assegni di cura per l’anno in corso.

In caso di più richieste verrà predisposta una lista di attesa presso l’UO Anziani, sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo.

ART. 5 - CRITERI DI PRIORITA’ PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI CURA.

Nel caso in cui non siano sufficienti le risorse finanziarie per soddisfare tutte le domande, verranno prioritariamente ammessi al contributo le persone con le seguenti condizioni:

- Anziani non autosufficienti con diagnosi di “demenza” con gravi disturbi del comportamento p. 8
 - Anziani non autosufficienti allettati p. 7
 - Nucleo familiare con la presenza di più di un anziano in condizioni di non autosufficienza p. 6
- A parità di punteggio prevale il reddito più basso.

ART. 5 - MODALITA’ DI ACCESSO DELL’ASSEGNO DI CURA.

Il Servizio Sociale professionale del Comune, con l’eventuale supporto dell’UVD, concorda il programma assistenziale personalizzato con i curatari e verificano la disponibilità degli stessi a farsi carico della gestione del programma stesso mediante la sottoscrizione dell’impegno..

Gli accordi definiti con i curatari vengono formalizzati con apposito contratto assistenziale che definisce i tempi di attuazione del programma assistenziale e gli impegni reciproci.

L’Assistente Sociale di riferimento in qualità di responsabile del progetto sul caso:

- definisce il contratto con i curatari;
- inoltra la richiesta di erogazione dell’assegno di cura all’UO Anziani
- verifica periodicamente l’attuazione del programma personalizzato di assistenza da parte del curatario dell’anziano ed in generale la verifica dell’assolvimento degli impegni presi da parte caregiver;
- fornisce consulenza alla famiglia ed a terzi, per le problematiche connesse alla gestione delle attività di cura nel loro complesso.

Il Servizio Sociale Professionale, con l’eventuale supporto dell’U.V.D può proporre la sospensione o la revoca dell’assegno a seguito della verifica del mancato assolvimento degli impegni assunti da parte del curatario o in relazione a mutamenti delle condizioni socio-sanitarie ed economiche, che hanno dato luogo alla erogazione della prestazione.


ART. 6 – MODALITA’ DI SEGNALAZIONE PER LA PRESA IN CARICO.

La domanda per ottenere l’assegno di cura va presentata alla sede del Distretto Sociale ove l’anziano risulta residente.

Alla domanda deve essere allegato:

- * certificato medico-sanitario del medico curante attestante le condizioni dell’anziano,
- * Dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico;
- * Attestazione del riconoscimento di Invalidità Civile;

L’Assistente sociale, verificata la completezza della documentazione e la disponibilità di budget da parte della



responsabile UO Anziani, predispone il piano assistenziale sottoscritto dalle parti coinvolte: l'Assistente Sociale, l'anziano (o, in caso di impedimento, il tutore legale o i familiari), il/i familiare/i, i conviventi, i soggetti che intrattengono rapporti con l'anziano con l'impegno di prendersi cura dello stesso e di mantenerlo finché possibile, nel proprio domicilio e contiene:

- * la definizione dei bisogni assistenziali dell'anziano;
- * i compiti assistenziali garantiti direttamente dal/i familiari/ conviventi, conoscenti, terzi soggetti;

Qualora la famiglia dichiara di utilizzare l'assegno di cura per remunerare un'assistente familiare, dovrà produrre regolare contratto di lavoro.

ART. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI ASSEGNI DI CURA .

Per la determinazione del valore dell'"assegno di cura" si procede:

- alla valutazione della situazione economica (ISEE) del nucleo anagrafico dell'anziano beneficiario degli interventi di cura;
- alla verifica della titolarità, da parte dell'anziano, dell'indennità di accompagnamento.

La determinazione del valore dell'"assegno di cura" si differenzia in relazione alla gravità delle condizioni di non autosufficienza ed all'intensità del carico assistenziale ed è fissato con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 8 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricoveri temporanei presso strutture sanitarie o socio-sanitarie.

Viene altresì sospeso in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni.

L'assegno di cura non viene erogato in caso di cessazione della convivenza o dell'assistenza prestata anche a domicilio dell'anziano.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla Carta dei Servizi del Comune di Ancona consultabile sul sito www.comune.ancona.it

